

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34945-la-falsa-proposizione-dell-istanza-di-cancellazione-dal-p-r-a-di-un-autoveicolo-truffa-per-non-corrispondere-la-tassa-di-circolazione-o-mera-fattispecie-di-responsabilit-amministrativa>

Autori: Garzone Francesco Paolo, Santoiemma Mariantonietta, Di Fonzo Andrea , Russo Alessandro

La falsa proposizione dell'istanza di cancellazione dal P.R.A. di un autoveicolo: truffa per non corrispondere la tassa di circolazione o mera fattispecie di responsabilità amministrativa?

MARIANTONIETTA SANTOIEEMMA
ANDREA DI FONZO
ALESSANDRO RUSSO
FRANCESCO PAOLO GARZONE

La falsa proposizione dell'istanza di cancellazione dal P.R.A. di un autoveicolo: truffa per non corrispondere la tassa di circolazione o mera fattispecie di responsabilità amministrativa?

SOMMARIO: 1. Il rapporto fra la fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S. e quella di truffa di cui all'art. 640 c.p. nell'ipotesi di falsa cancellazione dal P.R.A. di un autoveicolo. – 2. L'omesso pagamento della tassa di circolazione conseguente alla falsa cancellazione dal P.R.A.: atto di disposizione patrimoniale rilevante ai fini dell'integrazione di una truffa ai danni della Regione? – 3. La falsità in documenti informatici.

1. Il rapporto fra la fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'art. 96, comma 2 bis, C.d.S. e quella di truffa di cui all'art. 640 c.p. nell'ipotesi di falsa cancellazione dal P.R.A. di un autoveicolo. – Con decreto di citazione l'imputato veniva tratto al giudizio del Tribunale per rispondere del "reato di cui agli artt. 81, 640 comma 2 n. 1 e 491 bis ... c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri e segnatamente formulando istanza di cessazione dalla circolazione dell'autoveicolo (x) per esportazione in paese estero ..., induceva in errore il Pubblico Registro Automobilistico che formava un documento informatico pubblico dotato di efficacia probatoria ideologicamente falso e segnatamente il certificato cronologico della detta autovettura, così conseguendo ingiusto profitto consistito nel non corrispondere la tassa di circolazione dovuta alla Regione, con altrui danno".

Successivamente, con la sentenza in commento, veniva assolto "perché il fatto non costituisce reato". Riteneva, infatti, il Tribunale che: "La condotta di mettere in circolazione un autoveicolo nonostante la preventiva formulazione dell'istanza di cessazione della circolazione per esportazione in Paese straniero, piuttosto che integrare la fattispecie di truffa, configura perfettamente l'ipotesi di responsabilità amministrativa prevista dall'art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S.. Tale fattispecie di responsabilità amministrativa, inoltre, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 640 c.p., ne esclude l'applicazione".

La soluzione adottata segna un interessante – ed inedito, secondo le nostre conoscenze – approdo della giurisprudenza in ordine alla tematica delle relazioni intercorrenti fra l'ipotesi di responsabilità amministrativa di cui all'art. 96, comma 2 *bis*, D. L.vo 285/1992¹ (d'ora in poi, C.d.S.) e la fattispecie di *truffa* di cui all'art. 640 c.p..

Nella prassi può accadere che una medesima condotta integri più fattispecie illecite.

In ipotesi di tal genere compete all'interprete verificare se tutte debbano trovare applicazione o se, al contrario, il concorso sia soltanto apparente, di talché l'applicabilità di una escluda l'applicabilità dell'altra.

¹ Ai sensi del quale, siccome introdotto dalla L. 29.7.2010 n. 120: "In caso di circolazione dopo la cancellazione (dagli archivi del Pra) si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93" (da euro 389 a euro 1.559).

La sentenza in commento sposa nel caso specifico questa seconda soluzione: dopo aver affermato, infatti, che la condotta di mettere in circolazione un autoveicolo nonostante la preventiva, falsa, formulazione dell'istanza di cancellazione dal P.R.A., ancorché accompagnata dal conseguente mancato pagamento della tassa di circolazione, configura perfettamente la fattispecie di natura amministrativa di cui all'art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S., ritiene quest'ultima speciale rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 640 c.p., facendo implicita applicazione del principio enunciato dall'art. 9 della L. 689/1981².

Le coordinate giuridiche di tale conclusione emergono dal raffronto comparativo fra la sentenza in commento e la soluzione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità in altri casi configuranti un concorso apparente tra fattispecie di natura penale ed amministrativa.

Non è raro, infatti, che, anche a causa della proliferazione delle fattispecie di responsabilità "di pura creazione legislativa"³ conseguente al progresso tecnico-scientifico della società e delle influenze esercitate sull'ordinamento interno dal Legislatore Comunitario, la Suprema Corte si trovi ad affrontare simili problematiche.

Circoscrivendo lo spettro d'indagine alle sole fattispecie di responsabilità previste dal codice della strada e dal codice penale si è ritenuto, ad esempio, che:

*"L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689 del 1981"*⁴;

*"L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma 1 d.lg. n. 285 del 1992 e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981"*⁵;

*"L'art. 176 c. strad., che punisce chiunque eluda il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo: è onere del giudice di merito verificare di volta in volta la configurabilità della fattispecie penale citata sia sotto il profilo materiale che della sussistenza dell'elemento psicologico"*⁶;

² Secondo il quale "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale".

³ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli Editore, III ed., Bologna, 351.

⁴ Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 47886 (6 dicembre 2011) Ric. Srioua, in *Arch. giur. circ.* n. 5/2012.

⁵ G.I.P. Bari, 19.5.2009, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2009; in senso conforme: Cass. Pen., sez. I, 17.9.2008, n. 36736, in *Arch. Giur. Circol. e Sin.*, 2008, 12, 1022; Cass. Pen., sez. I, 15.1.2008, in *Riv. Pen.*, 2008, 6, 647; Cass. Pen., sez. VI, 29.4.2003, n. 23824, in *Cass. Pen.*, 2004, 1744; Cass. Pen., sez. I, 10.7.1998, n. 8385, in *Cass. Pen.*, 1999, 3548.

⁶ Cass. Pen., sez. II, 6.3.2008, n. 11734, in *Arch. Giur. Circol. e Sin.*, 2008, 10, 851; in senso conforme: Cass., SS. UU., 9.7.1997, n. 7738, in *Riv. Pen.*, 1998, 51; Cass. Pen., 5.11.1996, n. 775, in *Studium iuris*, 1997, 1103. In senso contrario cfr. invece, Cass. Pen., sez. II, 1.2.1996, n. 2957, in *Cass. Pen.*, 1997, 710, per cui: "L'illecito amministrativo previsto dall'art. 176 comma 17 del nuovo codice della strada (che punisce con sanzione pecuniaria chi pone in essere qualsiasi atto al fine di eludere, in tutto o in parte, il pagamento del pedaggio autostradale) ed il delitto di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) si trovano in rapporto di specialità, in quanto il primo contiene tutti gli elementi della fattispecie penale ed in aggiunta l'elemento specializzante costituito dall'inadempimento della specifica obbligazione relativa al pagamento del pedaggio per l'uso dell'autostrada. La clausola "salvo che il fatto non costituisca reato" contenuta nell'art. 176 citato, delimita la sfera di efficacia della disposizione, indicando che qualora le condotte dell'agente si connotino di un *quid pluris* (artifici, raggiri, violenza, minaccia ecc.) rispetto alla previsione normativa, troverà evidentemente applicazione la corrispondente figura di illecito penale (ad es. art. 640 c.p., art. 628 c.p.)."

“In tema di danneggiamento, ivi compresa la distruzione totale di un bene, qualora questo abbia per oggetto opere appartenenti alle strade e alle loro pertinenze, quale un cartello stradale indicante il divieto di sosta, non trova applicazione la norma generale del codice penale, ma, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981, avuto riguardo alla fattispecie concreta, l'art. 15 comma 1 d.lg. n. 285 del 1992, che sanziona tale condotta a titolo di illecito amministrativo”⁷;

“L'art. 30 del nuovo c. strad., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade "in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze" non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla "viabilità". L'art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione "che minacci rovina", mentre tale condizione non è richiesta dall'art. 30 nuovo c. strad.”⁸;

“A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con il d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché il comma 8 dell'art. 180 nuovo c. strad. sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, di tal che detta condotta non costituisce più illecito penale, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 comma 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, ma mero illecito amministrativo”⁹;

“In tema di invasione abusiva di sede stradale sussiste un rapporto di concorrenza e non di specialità tra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 comma 4 d.lg. n. 285 del 1992 e il reato di cui all'art. 633 c.p., sia perché quest'ultima norma, in quanto fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, richiede il dolo specifico consistente nel fine di occupare l'immobile e di trarne profitto, sia perché è diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme in quanto, mentre l'illecito amministrativo tutela la sicurezza stradale, la fattispecie incriminatrice tutela il patrimonio”¹⁰;

“La disposizione di cui all'art. 15 lett. a) nuovo c. strad., che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all'art. 635 n. 3 c.p., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva a tal fine la eventuale diversa oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689, non agli interessi tutelati dalle norme, ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione”¹¹.

Il rapporto tra l'art. 334 c.p. (danneggiamento e sottrazione di cose sottoposte a sequestro) e l'art. 213, comma 4, C.d.S. ha persino richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con la sentenza n. 1963/2011 hanno statuito che: *“gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 213, comma 4, cod. strada e dunque questa norma deve essere ritenuta speciale ai sensi dell'art. 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n. 689 (ma lo stesso sarebbe anche con l'applicazione dell'art.*

⁷ Trib. Busto Arsizio, 9.6.2003, in *Foro Ambrosiano*, 2003, 317

⁸ Cass. Pen., sez. I, 12.11.1999, n. 652, in *Cass. Pen.*, 2000, 3307

⁹ Cass. Pen., sez. I, 25.3.1998, n. 4796, in *Cass. Pen.*, 1999, 1583; in senso conforme: Cass. Pen., sez. I, 15.11.1993, in *Riv. Giur. Circol. Trasporti*, 1994, 694; Cass. Pen., 18.1.1993, in *Mass. Pen. Cass.*, 1993, fasc. 6, 111

¹⁰ Cass. Pen., sez. II, 11.4.1997, n. 9479, in *Studium iuris*, 1998, 539

¹¹ Cass. Pen., sez. II, 20.10.1994, in *Cass. Pen.*, 1996, 3102

15 cod. pen.) con la conseguenza che il concorso con l'art. 334 cod. pen. – limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma, deve essere ritenuto apparente. Deve dunque concludersi che nel caso esaminato il concorso tra le norme ricordate sia solo apparente e che sia applicabile all'ipotesi in esame la violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S.”¹².

Il principio di *specialità*, sancito tanto dall'art. 9 della L. 689/1981 quanto dall'art. 15 c.p. ma già conosciuto dal diritto romano come *criterio per la soluzione delle antinomie* (per cui: *lex specialis derogat generali*)¹³, non è sempre di facile applicazione, atteso che entrambe le norme su citate non contengono una definizione di “*disposizione speciale*” né può più condividersi quell'orientamento giurisprudenziale (espresso isolatamente da Cass., sez. III, 4 aprile 2008, n. 19124), ormai superato, secondo cui le norme del codice della strada sono sempre speciali rispetto a quelle disciplinate dal codice penale.

Non sono un caso, quindi, le continue oscillazioni della giurisprudenza nel caso della circolazione abusiva ad opera del custode o del proprietario del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo: secondo un primo orientamento, invero, la condotta integrava sia l'illecito di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S. che il delitto di cui all'art. 334 c.p., e ciò anche sulla scorta della diversità del bene giuridico tutelato¹⁴; secondo un opposto orientamento, invece, integra esclusivamente la fattispecie amministrativa prevista e punita dall'art. 213, comma 4, C.d.S. e non anche quella delittuosa di cui all'art. 334 c.p., atteso il rapporto di specialità che lega le stesse¹⁵.

Alla mancanza di una definizione di *legge speciale* sia nell'art. 9 L. 689/1981 che nell'art. 15 c.p. si aggiungono ulteriori differenze fra le due norme.

Dice, infatti, l'art. 15 c.p. che “*Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*”.

Nell'art. 9 della L. 689/1981, invece, l'espressione “*stessa materia*” lascia più propriamente spazio alla dizione “*stesso fatto*”.

La diversità di linguaggio utilizzato mira ad evitare quella genericità che caratterizza l'art. 15 c.p. e che in passato aveva portato a vari contrasti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, invero, il concetto di “*stessa materia*” non alluderebbe soltanto all'esistenza di un “*medesimo fatto*” apparentemente riconducibile a più norme ma richiederebbe anche l'*identità del bene protetto*¹⁶.

¹² Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963 (28 ottobre 2010) Ric. P.G. in proc. Di Lorenzo, in *Arch. giur. circ.* 2011, 199.

¹³ Cfr., sul punto, N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 217 ss.

¹⁴ Cass., sez. VI 22 settembre 2009, n. 42582, *C.E.D. Cass.*, n. 244852; Cass., sez. VI, 2 luglio 2009, n. 32405, *C.E.D. Cass.*, n. 245195; Cass., sez. VI, 11 giugno 2009, n. 28007; Cass., sez., VI, 28 novembre 2007, n. 2163, Ferreri, *C.E.D. Cass. N.* 238477; Cass., sez. VI, 31 ottobre 2007, n.3178, Altomare, *C.E.D. Cass.*, n. 238476; *Cass. Pen. 2008*, 2794; Cass., sez. VI, 22 settembre 2009, n. 42582, *C.E.D. Cass.*, 244853; Cass., sez. VI, 6 novembre 2008, n. 2730, *C.E.D. Cass.*, n. 242681

¹⁵ Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2011, n. 1963; vd anche Cass., sez. III, 20 marzo 2008, n. 25116, *C.E.D. Cass.*, n. 240731; Cass., sez. III, 24 gennaio 2008, n. 17837, *C.E.D. Cass.*, n. 239814; Cass., sez. VI, 27 settembre 2007, n. 40345, *C.E.D. Cass.*, n. 238473, *Cass. Pen. 2008*, 2803; Cass., sez. VI, 28 novembre 2007, n. 2162 *C.E.D. Cass.*, n. 238409; *Cass.pen. 2008*, 2802; Cass., sez. III, 24 maggio 2007, n. 35391, *C.E.D. Cass.*, n. 236939

¹⁶ Cass., SS. UU., 81/6713; Cass., 11.10.1979, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1981, 544; Cass., 6.10.1964, in *Giust. Pen.*, 1965, II, 205; Cass., sez. II, 17.11.1992, Di Sano; Cass., sez. I, 2.3.1999; BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, XII ed., 717; SPIEZIA, *Il reato progressivo*, Udine, 52.

Tale concezione, tuttavia, condurrebbe a risultati pratici irragionevoli¹⁷: non sarebbe ravvisabile, ad esempio, specialità fra la fattispecie di *violenza a pubblico ufficiale* e quella di *violenza privata* in considerazione del diverso bene giuridico tutelato (buon andamento della Pubblica Amministrazione nel primo caso, libertà personale nel secondo) dalle due fattispecie.

Autorevole recente intervento delle Sezioni Unite¹⁸ ha, difatti, ribadito che *“il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia”*.

Per altro indirizzo interpretativo il concetto di *“stessa materia”* farebbe riferimento alla riconducibilità *in concreto* di un fatto a due o più fattispecie illecite, pur se tra le medesime non esista *in astratto* un rapporto di genere a specie¹⁹.

Anche tale orientamento è contraddetto dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza. Per la prima *“il concetto di specialità “in concreto” si risolve, dal punto di vista logico, in un non-senso: non si comprende, infatti, come mai un rapporto di genere a specie fra due norme possa dipendere dalle particolarità di un “fatto concreto”; come rapporto tipicamente sussistente tra norme astratte, la specialità o esiste o non esiste: tertium non datur”*²⁰.

Né può risultare risolutiva in senso opposto l’espressione letterale usata dall’art. 9 L. 689/1981 (stesso *“fatto”*), con la quale non si è voluto far riferimento alla specialità in concreto come principio dirimente l’ipotesi di concorso apparente giacché, siccome meglio specificato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 97/1987, *“vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente unico”*; proprio l’art. 9 cit. L., d’altronde, nell’utilizzare l’espressione *“fatto punito”*, non può che riferirsi a quello previsto dalla fattispecie astratta.

Il rapporto di specialità riflette pertanto uno schema logico di ascendenza aristotelica ed implica che tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie (generale) siano contenuti in un’altra fattispecie (speciale), la quale ne contiene a sua volta di ulteriori cosiddetti *“specializzanti”*.

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1982, n. 420 secondo cui: *“Nel concorso apparente di norme l’individuazione di quella applicabile non deriva dall’identità del bene giuridico protetto dalle disposizioni (apparentemente) confliggenti, e correlativamente la diversità degli interessi tutelati è di per sé inidonea ad escludere l’esistenza del concorso, rilevando altresì, che è stato invero ritenuto che il riferimento normativo alla <stessa materia> (art. 15 c.p.) non può significare identità del bene giuridico sia per la equivocità ed improprietà della terminologia rispetto alla nozione che avrebbe dovuto esprimere, sia perché resterebbero esclusi dall’ambito di operatività del concorso apparente di norme casi che sono ad esso sicuramente riconducibili, come ad esempio la specialità della fattispecie di violenza carnale rispetto a quella di violenza privata ...”*; Cass., 11 ottobre 2005, n. 39977 secondo cui: *“Stabilire se due disposizioni regolino o meno la stessa materia occorre avere riguardo piuttosto alla struttura della fattispecie astratta che non al bene protetto”*.

¹⁸ Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, rv. 235962.

¹⁹ Cass., sez. VI, 27.1.1975, Vincon, in *Cass. Pen.*, 1976, 694; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, XIV ed., 138; CONTI, voce *Concorso apparente di norme*, in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, 1958, 1007; SINISCALCO, *Il concorso apparente di norme nell’ordinamento penale italiano*, Milano, 1961; PETRONE, *Il principio di specialità nei rapporti tra millantato credito e truffa*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1963, 160; NEPPI MODONA, *Manifestazione e radunata sediziosa*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1963, 881. In giurisprudenza cfr. Cass., 75/5679; CARACCIOLI, *Considerazioni sul concorso apparente di norme in tema di circolazione stradale*, *Studi Antolisei*, I, 1965, 124; GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. I, *La legge penale*, Torino, 1999, 219; MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 211.

²⁰ G. FIANDACA – E. MUSCO, *op. cit.*, 617.

La ragione della prevalenza della regola speciale non è oscura e corrisponde ad una fondamentale esigenza di giustizia; *“il passaggio dalla regola generale a quella speciale – in altri termini – corrisponde ad un naturale processo di differenziazione delle categorie, e ad una graduale scoperta, da parte del legislatore, di questa differenziazione. Avvenuta o scoperta la differenziazione, il persistere nella regola generale importerebbe il trattamento eguale di persone che appartengono a categorie diverse, e quindi un’ingiustizia. In questo processo di graduale specializzazione, operato attraverso le leggi speciali, si attua una delle regole fondamentali della giustizia, quella del suum cuique tribuere. Si capisce dunque perché la legge speciale debba prevalere su quella generale: essa rappresenta un momento ineliminabile dello sviluppo di un ordinamento. Bloccare la legge speciale dinanzi a quella generale vorrebbe dire arrestare questo sviluppo”*²¹.

Per parte della dottrina la specialità può essere unilaterale o bilaterale; entrambe poi, a loro volta, possono essere per specificazione o per aggiunta²².

La specialità unilaterale riguarda una soltanto delle fattispecie poste al confronto: in quella per specificazione non si fa altro che specificare i requisiti di altra fattispecie (si pensi, ad esempio, ai rapporti tra il delitto di violenza sessuale e quello di violenza privata) mentre in quella per aggiunta si aggiungono elementi nuovi rispetto ad altra fattispecie (si pensi, ad esempio, al rapporto tra sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione).

In ipotesi di tal genere la soluzione dei casi concreti non è di difficile soluzione: se si elimina la specificazione o l’aggiunta si ricade nell’ipotesi generale, cosicché è pacifico che in questi casi il concorso fra norme sia solo apparente.

Oltre che unilaterale, però, per questa parte della dottrina²³ la specialità potrebbe essere anche bilaterale o reciproca quando l’aggiunta o la specificazione si verificano sia con riferimento all’ipotesi generale che con riguardo all’ipotesi speciale.

Tale ricostruzione dogmatica, tuttavia, già inutile sul piano pratico (tant’è che la stessa dottrina e giurisprudenza al fine di rendere agevole in questi casi la soluzione concreta del conflitto fra norme hanno proposto l’applicazione di diversi e alternativi criteri rispetto a quello della specialità ed, in particolare, quelli della sussidiarietà o della consunzione), non è condivisa da altra autorevole dottrina, secondo cui *“l’ambito di applicazione del principio in esame va circoscritto entro i limiti connaturati alla sua accezione originaria: cioè il rapporto di specialità sussiste soltanto tra fattispecie astratte e in senso univoco. Ne deriva che il concetto di “stessa materia”, cui fa riferimento l’art. 15, sta semplicemente a indicare il presupposto dell’instaurarsi di un rapporto di specialità tra fattispecie – vale a dire che ricorre una medesima situazione di fatto suscumbibile, a prima vista, sotto più norme”*²⁴.

Alla stregua delle considerazioni giuridiche che precedono, e per tornare al caso affrontato dalla sentenza in commento, il giudice ha ritenuto speciale l’ipotesi di responsabilità amministrativa di cui all’art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S. rispetto al concorrente contestato reato *ex art.* 640, comma 2, n. 1 c.p. atteso che, se è vero che la condotta di colui che circola con l’autoveicolo dopo aver formulato istanza di cessazione della circolazione dello stesso per esportazione in paese estero potrebbe in astratto integrare gli elementi degli *artifici e raggiri* di cui all’art. 640 c.p., idonei ad indurre in errore il Pubblico Registro Automobilistico nella formazione di un documento falso e, segnatamente, il certificato cronologico della detta autovettura, è altrettanto vero che proprio questa condotta è prevista

²¹ N. BOBBIO, *op. cit.*, 221.

²² DE FRANCESCO G.A., *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, 55; PADOVANI, *Diritto penale*, V ed., 1999, 494.

²³ SINISCALCO, *op. cit.*; LOZZI, *Profili di una indagine sui rapporti fra “ne bis in idem” e concorso formale di reati*, Milano, 1974; DE FRANCESCO G.A., *op. cit.*

²⁴ G. FIANDACA – E. MUSCO, *op. cit.*, 618; nello stesso senso cfr. Cass., sez. I, 10.4.1997, Musso, in *Cass. Pen.*, 1998, 453; PAGLIARO, *Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali*, in *Indice pen.*, 1976, 217; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, II ed., 162.

e punita più specificatamente dalle norme del Codice della Strada ed, in particolare, dall'art. 96, comma 2 *bis*.

Anche nel caso *de quo*, d'altronde, non esistono indici rilevatori dell'intenzione del Legislatore di affiancare alla sanzione amministrativa anche una sanzione di natura penale; sicché, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1963/2011, “*a meno che (ciò) non risulti (da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) ... l'interprete deve privilegiare l'interpretazione che valorizza la specialità ritenendo la depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in considerazione dalla nuova normativa e, nel caso inverso, optando per una sola ipotesi penalmente sanzionata*”.

2. *L'omesso pagamento della tassa di circolazione conseguente alla falsa cancellazione dal P.R.A.: atto di disposizione patrimoniale rilevante ai fini dell'integrazione di una truffa ai danni della Regione?* – La conclusione affermata dal Tribunale con la sentenza in commento non si fonda esclusivamente sulla disamina dei rapporti fra la fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S. e quella prevista e punita dall'art. 640 c.p. ma riflette le più avanzate interpretazioni dell'*atto di disposizione patrimoniale* quale elemento costitutivo implicito del reato di truffa.

La classificazione dei reati contro il patrimonio che oggi vanta il maggior credito in dottrina postula una *summa divisio* tra delitti di aggressione unilaterale e delitti con la cooperazione artificiosa della vittima, a seconda del ruolo diverso assunto dal soggetto passivo²⁵.

Nei delitti di “aggressione unilaterale” (furto, rapina, appropriazione indebita, danneggiamento etc.) l'assalto criminoso promana tutto dal soggetto agente, il quale, per conseguire il risultato patrimoniale perseguito, opta per la via immediatamente diretta sulla *res* e reca da solo offesa alla vittima, cui non rimane altro che subire passivamente la sua condotta (si pensi, a titolo esemplificativo, alla “sottrazione” nel furto o al “signoreggiamento *uti dominus*” nell'appropriazione indebita, condotte che non richiedono alcuna cooperazione del soggetto passivo).

Nei delitti “con la cooperazione della vittima” (truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di persone incapaci etc.), invece, la persona offesa non si limita a subire passivamente la condotta criminosa ma coopera a cagionare il risultato per lei pregiudizievole, compiendo consapevolmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano.

Tale rapporto interattivo tra l'autore del fatto e la persona offesa s'instaura solo allorché l'atto dispositivo avvenga “consensualmente”, a nulla rilevando che il consenso possa essere viziato (ad es. dall'altrui minaccia nell'estorsione) o semplicemente condizionato (come ad es. nell'usura); non si può, pertanto, parlare di delitto con la cooperazione della vittima ma di aggressione unilaterale tutte le volte che la volontà del soggetto passivo risulti inesistente (per es. integra il reato di furto e non quello di circonvenzione di persone incapaci la condotta di chi si faccia consegnare la cosa da un soggetto totalmente incapace d'intendere e volere) ovvero annullata dal comportamento dell'agente (per es. integra il reato di rapina e non quello di estorsione la condotta di colui che induca la vittima a consegnargli la cosa puntandogli addosso un'arma)²⁶.

Per vero proprio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. la giurisprudenza di legittimità, mostrandosi sul punto meno granitica della dottrina, è giunta a configurare il reato anche in presenza di semplici atti di trasmissione materiale dalla vittima al reo, con ciò svincolando l'indagine sull'atto dispositivo da implicazioni di tipo psicologico²⁷.

²⁵ Cfr., *ex pluribus*, MANTOVANI, “Diritto penale. Parte speciale - Vol. II. Delitti contro il patrimonio”, Padova, 9 e ss., nonché FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale - Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 11 e ss.

²⁶ Così AA.VV., “*Il diritto. Enc. Giur.*”, Vol X, Il Sole 24 Ore, Bergamo, 738.

A prescindere, comunque, dall'elemento intellettuale che lo caratterizza, l'atto di disposizione patrimoniale eleva la truffa a modello tipico di fattispecie a cooperazione della vittima, ove è lo stesso soggetto ingannato che contribuisce a provocare la lesione dei propri interessi.

Trattasi, a ben vedere, di un requisito tacito o implicito perché non scritto²⁸, che rappresenta il secondo *evento* del reato quale effetto dell'errore (primo *evento*) e tramite causale, a sua volta, del danno patrimoniale (terzo *evento*) subito dal soggetto passivo²⁹; di talché in sede di ricostruzione dell'elemento oggettivo l'interprete deve rappresentarsi correttamente la concatenazione modale della condotta truffaldina secondo la sequenza tipizzata dal Legislatore: artifici o raggiri → induzione in errore → atto dispositivo (elemento implicito) → danno patrimoniale e profitto ingiusto.

Il fondamento della ritenuta essenzialità dell'atto di disposizione patrimoniale si radica tanto in ragioni di politica criminale quanto in esigenze di carattere logico – sistematico: dal primo punto di vista si evidenzia l'opportunità di delimitare l'ambito applicativo della truffa alle sole ipotesi caratterizzate dalla cooperazione cosciente della vittima; dal secondo punto di vista si evidenzia come la *summa divisio* dei delitti contro il patrimonio in aggressioni unilaterali e aggressioni con cooperazione artificiosa non sempre si rivela efficace, onde appare indispensabile non soltanto ritenere essenziale l'atto di disposizione dell'ingannato ma pure individuarlo come fattore causale predominante ed immediatamente determinante nella produzione dell'evento³⁰.

In sostanza, l'atto dispositivo segna il transito da un fenomeno interno alla psiche della vittima ad un effetto esterno consistente nel trasferimento patrimoniale³¹; esso deve in ogni caso essere stato cagionato dall'errore in cui è occorso il soggetto passivo, nel senso che deve sussistere un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l'espedito usato fraudolentemente dal reo ed il consenso ottenuto dalla vittima³².

La *ratio* punitiva della fattispecie di cui all'art. 640 c.p. impone una ricognizione della nozione di "atto di disposizione patrimoniale" scevra di riferimenti a schemi civilistici: dovendosi, infatti, tutelare nella maniera più ampia possibile il bene del patrimonio da ogni qualsivoglia aggressione che l'ingegno dei truffatori potesse creare, si è avvertita nella dottrina prevalente la necessità di non restringere l'ambito di punibilità della norma ai soli atti costitutivi, modificativi o estintivi di un diritto soggettivo ma piuttosto di ampliarla al punto da ricomprendervi ogni comportamento materiale della vittima idoneo a determinare un danno patrimoniale con correlato profitto ingiusto per il reo (l'esempio di scuola è la distruzione del proprio francobollo con conseguente incremento di valore del residuo esemplare posseduto dall'agente)³³.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, oltre a considerare sufficiente per la configurabilità del reato *de quo* un atto o comportamento della vittima avente ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio (beni mobili e immobili, diritti reali e di credito, prestazioni d'opera, di servizio e di ospitalità), è arrivata a ritenere che tale condotta possa

²⁷ Cass., sez. II, 2.12.1982, Gallinari, in *Cass. Pen.*, 1984, 568; Cass., sez. II, 23.6.1987, Agostini, in *Cass. Pen.*, 1989, 830.

²⁸ Diversamente da quanto contemplato dall'art. 629 c.p. che incrimina il reato di estorsione – "costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa".

²⁹ Così FIANDACA – MUSCO, *op. cit.*, 142.

³⁰ Sul punto, *amplius*, PADOVANI, "Codice Penale", Milano, 2881.

³¹ Così PEDRAZZI, "Inganno ed errore nel delitto contro il patrimonio", Milano, 64.

³² FANELLI, "La truffa", Milano, 50. Sulla necessità del nesso di causalità tra artifici, raggiri e consenso del soggetto passivo in tema di "truffa contrattuale", vedasi, su tutte, Cass., 15.3.1985, Rossetto, in *Riv. Pen.* 1986, 174; in tema di *dolus in contrahendo*, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ammesso la configurabilità del reato anche quando il consenso della vittima risulti viziato non *ab origine* ma nella fase di esecuzione del contratto, previa verifica della sussistenza del nesso eziologico tra il mezzo fraudolentemente usato dall'agente e l'ingiusto profitto con altrui danno (*ex pluribus*, Cass., 9.2.1974, Filosa, in *Giust. Pen.*, 1975, II, 359).

³³ Su tutti MARINI, "Profili della truffa", Milano, 173 e ss.

assumere anche carattere omissivo³⁴: alla stregua di tale interpretazione estensiva, l'atto patrimoniale pregiudizievole può anche concretarsi in un comportamento negativo dello stesso soggetto passivo, nella forma della perdita o rinuncia ad un diritto ovvero della mancata acquisizione di una utilità (si pensi, a titolo esemplificativo, alla mancata riscossione di un credito).

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente ulteriormente chiarito il significato e la portata del termine "disposizione patrimoniale", sottolineandone la non riconducibilità *tout court* ad un atto negoziale: "*Nella formulazione dell'art. 640 c.p. il passaggio dall'errore agli eventi consumativi deve essere contrassegnato da un elemento sottaciuto dal legislatore, costituito dal comportamento "collaborativo" della vittima che per effetto dell'induzione arricchisce l'artefice del raggio e si procura da sé medesima danno. La tradizionale definizione di codesto requisito implicito nei termini di "atto di disposizione patrimoniale" non consente tuttavia di restringere l'ambito della "collaborazione carpita mediante inganno" ad un atto di disposizione da intendersi nell'accezione rigorosa del diritto civile, potendo essere realizzato mediante una qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole e volontaria ma determinata dalla falsa rappresentazione della realtà" ovvero "integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "tradito", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno"*³⁵.

In altri termini l'atto dispositivo, *condicio sine qua non* della rilevanza penale di un fatto a titolo di truffa, sussiste quando la collaborazione del *deceptus*, indipendentemente dalla sua configurabilità come atto negoziale o, finanche, come atto giuridico in senso stretto, consista in un atto volontario che cagiona un ingiusto profitto altrui con danno per la stessa vittima, determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa.

In linea di principio non può peraltro neppure escludersi, siccome attestato proprio dall'episodio all'attenzione della Suprema Corte (si veda nota *sub* 35), che tale atto volontario consista nella corresponsione di una somma di danaro nell'erronea convinzione di eseguire un ordine del giudice apparentemente conforme alla Legge.

Pur con tutte le cautele dovute – *in primis* la considerazione che, nel caso al vaglio dei giudici di legittimità, l'organo giurisdizionale non era stato tratto in inganno ma era, *ex adverso*, co-artefice della frode – tale ultimo arresto giurisprudenziale sembra aprire un varco nella cortina di negazioni della rilevanza penale della cosiddetta truffa processuale (o, quantomeno, "nel processo"), storicamente fondata sulla duplice motivazione della carenza di un potere dispositivo di tipo patrimoniale in capo al giudice (dotato al contrario di un potere giurisdizionale di tipo pubblicistico) e della punibilità dei comportamenti fraudolenti in danno degli organi giurisdizionali solo nell'alveo dell'art. 374 c.p.³⁶.

La sentenza del Tribunale di Taranto, nel rimarcare l'assenza di un atto dispositivo di tipo patrimoniale quale "*elemento centrale del delitto di truffa*"³⁷, risulta perfettamente aderente al quadro giurisprudenziale e dottrinale testé delineato.

Invero, l'omesso pagamento della tassa di circolazione in conseguenza della fittizia cancellazione del veicolo dal P.R.A. non può assumere alcuna rilevanza penale *ex art. 640*

³⁴ *Ex Pluribus*, Cass., sez. II, 23.2.1972, Pozzi, in *Cass. Pen.*, 1973, 790; Cass., sez. II, 23.1.1978, Di Donato, in *Cass. Pen.* 1979, 864.

³⁵ Cass. SS. UU., 10.1.2012, n. 155. Il *casus decisis* riguardava la condotta truffaldina del giudice dell'esecuzione M. realizzata d'intesa con l'avvocato R., allestita tramite la duplice cessione di crediti vantati da lavoratori dipendenti delle F.S. (da quest'ultimi al loro procuratore legale, da questi a 35 associazioni di fatto aventi sede nel suo studio), la promozione di un massiccio numero di procedure esecutive, l'intervento di ciascuna associazione in tutte le procedure esecutive, la mancata riunione dei procedimenti, l'emanazione di 35 ordinanze di assegnazione in cui venivano liquidate abnormi spese processuali a favore dell'avvocato R. e la notifica di una congerie di precetti nei confronti dei terzi pignorati, ingannati al pari delle *Ferrovie dello Stato*, debitrice principale.

³⁶ *Ex pluribus*, Cass., 31.5.1976, Jannaccone, in *CPMA* 1977, 1161; Cass., 6.6.1996, Schiavone, in *Cass. Pen.* 1998, 120; Cass., 26.11.2002, *CED* 223830.

³⁷ Cfr. Tribunale di Taranto – sez. dist. di Ginosa, 1.10.2012, in commento.

c.p. anche in quanto l'Ente pubblico asseritamente danneggiato, nella specie la Regione Puglia, non compie alcun atto di disposizione né sotto forma di rinuncia ad esigere il pagamento del tributo (potendo, anzi, esercitare il potere di accertamento tributario proprio in conseguenza delle risultanze delle indagini preliminari) né, men che meno, sotto forma di attribuzione di un bene del suo patrimonio.

Non sussiste, inoltre, alcuna esigenza di colmare vuoti di tutela sì da rendere necessaria un'interpretazione estensiva del reato di truffa, attesa la sussumibilità della condotta in questione nella fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 96, comma 2 *bis*, C.d.S..

D'altra parte tutte le volte che, come nel caso *de quo*, non vi sia identità tra soggetto passivo del reato e vittima dell'inganno, è indispensabile, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 640 c.p., che il *deceptus* abbia il potere d'incidere, in virtù di un rapporto qualificato, sul patrimonio del rappresentato compiendo l'atto dispositivo³⁸. Di guisa che l'induzione in errore e il danno conseguente sussistono solamente in presenza di un rapporto qualificato tra raggirato e danneggiato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del soggetto passivo.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, tuttavia, il funzionario del P.R.A. era privo del potere di assumere qualsivoglia iniziativa negoziale incidente nella sfera patrimoniale dell'Ente creditore della tassa di circolazione; sicché, non avendo la libera disponibilità del patrimonio dell'Ente pubblico, non avrebbe mai potuto compiere in pregiudizio dello stesso atti dispositivi o depauperativi.

3. *La falsità in documenti informatici*. - La necessità di adeguare le fattispecie tradizionali di falso documentale ai bisogni di tutela richiesti dallo sviluppo crescente delle odierne attività informatiche ha portato il Legislatore ad introdurre nell'ordinamento penale la figura del falso informatico. La gestione automatizzata e generalizzata delle informazioni, infatti, ha comportato la necessaria tutela di un generalizzato interesse, caratterizzato dall'affidamento nell'autenticità, veridicità e genuinità del contenuto - dichiarativo o rappresentativo - espresso tramite dati informatici.

A tal fine con la L. 23 dicembre 1993, n. 547 si è introdotta la fattispecie prevista dall'art. 491 *bis* c.p.³⁹.

Nel statuire (secondo l'originaria formulazione) che <<Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenete dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli⁴⁰>> il Legislatore, equiparando il nuovo tipo di documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private e adottando la tecnica dell'incriminazione "per rinvio", estendeva la punibilità a tutte le fattispecie di falso documentale che si collocano nel Capo III del Titolo VII, Libro II del codice penale.⁴¹

³⁸ Cfr., *ex pluribus*, Cass., sez. II, 4.5.2012, n. 16630.

³⁹ M.B. MIRRI, *L'oggetto nelle falsità documentali*, in AA.VV., *Le falsità documentali*, a cura di F. Ramacci, Cedam, 2001, 45-46.

⁴⁰ Disposizione attualmente modificata per mezzo dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno, in "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

⁴¹ Cfr., C. PARODI, *Il documento informatico nel sistema normativo penale*, in *Dir. pen. e proc.* 1998, 369; A. MERLI, *Il falso in documenti informatici*, in *Giust. Pen.* 1993, II, 182; L. PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici*, in *Dir. Inform.* 1983, 939.

In altri termini, riducendo il documento informatico al suo elemento materiale (supporto) lo si rendeva simile all'atto pubblico e alla scrittura privata consentendo, quindi, la configurazione delle stesse fattispecie delittuose di falso previste per questi ultimi⁴².

L'interpretazione del documento informatico inteso come "supporto informatico", concepito in stretta analogia con la comune nozione di documento cartaceo, non rappresentava alcun carattere innovativo o costitutivo ma semplicemente interpretativo ed esplicativo dell'estensione, anche alla nuova modalità di formazione e memorizzazione su supporti informatici, della nozione unitaria e tradizionale di documento⁴³.

L'eliminazione della nozione "penalistica" di documento informatico e il rinvio alla nozione generale sviluppatasi nell'ordinamento extrapenale ha comportato, tuttavia, l'estensione anche alla materia penale del modello delineato dal d. lg. 7-3-2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale o più semplicemente C.A.D.), a sua volta modificato ed integrato dal L. Lgs. 4-4-2006, n. 519. Ai sensi dell'art. 1, lett. p), cit. D. Lgs. 82/2005 e della definizione di documento informatico quale "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*" si è così delineata una nozione più consona ai mutamenti derivanti dal progresso della tecnologia informatica e corrispondente, del resto, alle esigenze dei diversi ambiti dell'ordinamento giuridico, ossia civile, amministrativo, penale, fiscale ecc. da cui dipende la rilevanza giuridica dei singoli atti, fatti o dati oggetto di siffatta forma di rappresentazione⁴⁴.

L'equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e privati, principale ripartizione dei documenti cartacei, non può dunque prescindere dalla considerazione di peculiarità del primo, che non può essere annoverato come *species* di quello cartaceo poiché oggetto di elaborazione automatica da parte di specifici mezzi e del tutto diverso per elementi costitutivi e forma⁴⁵.

I documenti informatici pubblici, caratterizzati dalla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, non potranno che essere contraddistinti da ulteriori elementi specializzanti corrispondenti a quelli che distinguono gli atti pubblici dalle scritture private. Devono pertanto considerarsi documenti informatici pubblici - seguendo la nozione penalistica di atto pubblico - quelli formati nell'esercizio dei poteri tipici dei pubblici ufficiali e nello svolgimento di attività disciplinate da norme di diritto pubblico che si caratterizzano per la formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o per il suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, comma 2, c.p.); gli atti compiuti dagli esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) e quelli formati dagli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni (art. 493 c.p.). E' privato, invece, l'atto che proviene da un soggetto sprovvisto delle qualifiche sopra specificate ed ugualmente produttivo di conseguenze giuridiche.

Alla luce di tanto l'archivio informatico di una Pubblica Amministrazione viene considerato alla stregua di un registro cartaceo tenuto da un soggetto pubblico e la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso di supporti tecnici, realizza un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica⁴⁶. Sono stati qualificati falsi in atto pubblico, inoltre, le condotte aventi ad oggetto i seguenti

⁴² L. MASSARI, *Il documento informatico e il suo valore giuridico*, p. 315., in Limone D.A. "*Elementi di diritto dell'informatica*".

⁴³ Cass. Pen., sez. V, 24-11-2003, n. 11915, in *CED 228741*; Cass. Pen., sez. VI, 18-4-2003, n. 31720, in *CED 226252*. Cfr. altresì Cass. Pen. Sez. V, 27-1-2005, n. 11930, in *CED 231706*, secondo la quale l'art. 491 *bis* c.p. non ha natura di norma di interpretazione autentica.

⁴⁴ L. PICOTTI, *Profili di diritto penale sostanziale. Legge 18 marzo 2008, n. 48*, in *Dir. Pen e processo*, 2008, 703.

⁴⁵ Cfr. L. PICOTTI (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, Cedam, 2004, 61 ss; P. TRONCONE, *La tutela penale del documento dematerializzato tra vicende normative e nuove operazioni sistematiche*, in *Riv. Pen.*, 2008, 12, 1281.

⁴⁶ Cass. Pen., sez. V, 27-1-2005, n. 11930, in *CED*, 231706.

documenti informatici: il referto medico contenuto nel sistema informatico di un ospedale pubblico⁴⁷; i verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada contenute nel sistema informatico del comando di polizia municipale⁴⁸; l'archivio informatico delle università contenente il *curriculum* degli esami superati dagli studenti⁴⁹; l'archivio informatico INPS⁵⁰.

Ulteriore distinzione afferente ai documenti informatici è quella relativa alle due forme di falso, quello ideologico e quello materiale. Tale distinzione, anche nel campo informatico, non sembra porre problemi diversi rispetto alle fattispecie tradizionali. Nel falso ideologico "informatico" la condotta di falso consiste nella iscrizione (o inserimento), nel file che contiene il documento, di elementi di fatto non corrispondenti alla realtà: si configurerà la condotta illecita, quindi, tutte le volte che il pubblico ufficiale (o il privato) attesterà falsamente, in un documento informatico, che il fatto è stato da lui compiuto o avvenuto alla sua presenza o, ancora, attesterà come da lui ricevute dichiarazioni mai rese o fatti per i quali l'atto è destinato a provare la verità⁵¹.

Si potrà ricadere nella fattispecie del falso materiale nella forma dell'alterazione del documento informatico, invece, tutte le volte che si sarà in presenza di un intervento non autorizzato (o illecito) sui dati informatici, cioè aggiungendo o cancellando del tutto uno o più bites fra quelli che compongono il documento, oppure sostituendone alcuni con altri dopo la definitiva formazione. La contraffazione, invece, si configurerà quando il documento informatico sarà posto in essere da persona diversa da quella cui appare provenire (titolare o responsabile dell'elaborazione). Si configurerà l'ipotesi di cui agli artt. 476 e 477 c.p. se tali condotte, commesse da pubblici ufficiali, riguarderanno documenti informatici pubblici e, nell'ipotesi di cui all'art. 482 c.p., se commesse da privati. Con riferimento ai documenti informatici privati, invece, si ricadrà nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 485 c.p. in relazione a tutti quei comportamenti, inerenti i rapporti tra privati, mirati a compromettere la genuinità dei documenti alterandone o modificandone il contenuto rispetto alla versione autentica.

Ultimo requisito caratterizzante l'art. 491 *bis* c.p. è quello dell'efficacia probatoria, ai fini della rilevanza penale, dei documenti informatici e dei dati in essi contenuti in quanto oggetto di trattazione da parte di sistemi che li ricevono, custodiscono e trasmettono. La lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, cioè la fede pubblica informatica, potrebbe concretizzarsi proprio quando la falsificazione introduce falsamente, o fa venir meno, la prova in ordine ad un dato o ad una informazione contenuta nel documento⁵².

L'elemento dell'efficacia probatoria non deve essere inteso in ottica esclusivamente processuale ma nel senso più ampio di funzione o rilevanza probatoria del documento *ex se* e dei dati ivi contenuti⁵³. La portata del valore probatorio dei documenti informatici è desumibile dalla disciplina extrapenale. Con riferimento all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

⁴⁷ Cass. Pen. Sez. VI, 16-1-2009, n. 7752, in *CED*, 243531.

⁴⁸ Cass. Pen., sez. V, 21-9-2005, n. 45313, in *Cass. Pen.*, 2006, 4042.

⁴⁹ Cass. Pen., sez. V, 6-3-2008, n. 15535, in *CED*, 239485.

⁵⁰ Cass. Pen., sez. V, 18-6-2001, n. 32812, in *CED*, 219945; conf. Cass. Pen., sez. VI, 18-4-2003, n. 31720, in *CED*, 226252.

⁵¹ Cass. Pen., sez. V, 6-3-2008, n. 15535, cit., secondo cui: "*integra il reato di falso ideologico commesso da privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.) la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su supporto informatico, concernenti il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'università e, pertanto, destinazione probabilmente provatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis c.p., equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo*".

⁵² C. PARODI, *Il documento informatico nel sistema normativo penale*, cit., in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 31, 370; C. SARZANA, *Informatica e diritto penale*, Giuffrè, 1994, 209.

⁵³ G. SCORZA, *Codice della Pubblica Amministrazione Digitale*, a cura di Cassano-Giurdanella, 2005, p. 189 ss.

di documentazione amministrativa), il documento informatico sottoscritto con firma digitale e redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli artt. 8, comma 2 e - per le pubbliche amministrazioni - 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta ed ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c. Il comma 4 del medesimo articolo, inoltre, stabilisce che il documento informatico sottoscritto in forma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. e soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 ss c.c. e da ogni altra analoga disposizione legislativa e regolamentare; l'art. 8 della medesima legge, ancora, prevede che il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del testo unico, con riferimento alle regole tecniche ed organizzative dirette a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni in esso contenute.

L'efficacia probatoria del documento, tuttavia, potrà variare in relazione ai differenti modelli di firma elettronica. Al documento sottoscritto con firma elettronica (o digitale) "qualificata", che soddisfa *ipso iure* il requisito della forma scritta, potrà attribuirsi il valore probatorio di cui all'art. 2702 c.c. Il documento sottoscritto con firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata), invece, potrà non avere efficacia probatoria e sarà liberamente valutabile in giudizio dal giudice che dovrà tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, sia ai fini della valutazione dell'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta sia sul piano della funzione probatoria. Se, infine, il documento informatico sarà privo di qualsiasi tipologia di firma elettronica potrà comunque formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate qualora colui contro il quale è prodotto in giudizio non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ai sensi dell'art. 2712 c.c.⁵⁴.

MARIANTONIETTA SANTOIEMMA
ANDREA DI FONZO
ALESSANDRO RUSSO
FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Tribunale di Taranto – Sez. distaccata di Ginosa, Est. Pomarico, P.M. Santoro (conf.)
– sent. 1 ottobre 2012, n. 205 (dep. 15.10.2012).

Circolazione automobilistica dopo la falsa cancellazione dal P.R.A. – Illecito amministrativo di cui all'art. 96, comma 2 bis, C.d.S. – Rapporto di specialità rispetto alla truffa – Sussistenza

(D. L.vo 285/1992, art. 96; L. 689/1981, art. 9; C.p., art. 15, 640).

Reato – Reati contro il patrimonio – Truffa - Atto di disposizione patrimoniale quale elemento costitutivo implicito – Sussistenza

(C.p., art. 640).

Reato – Reati contro la fede pubblica – Falsità in documenti informatici – Autonomia della fattispecie rispetto alle ipotesi di falsità in atti – Non sussiste

(C.p., art. 491 bis).

⁵⁴ M. SCOLETTA, *Il nuovo regime delle falsità informatiche*, in AA.VV., *Sistema penale e criminalità informatica*, a cura di L. Luparia, Giuffrè, 2009; M. GROTTA, *Il regime giuridico del falso informatico e dubbi sulla funzione interpretativa dell'art. 491 bis c.p.*

La condotta di mettere in circolazione un autoveicolo nonostante la preventiva formulazione dell'istanza di cessazione della circolazione per esportazione in Paese straniero, piuttosto che integrare la fattispecie di truffa, configura perfettamente l'ipotesi di responsabilità amministrativa prevista dall'art. 96, comma 2 bis, C.d.S.. Tale fattispecie di responsabilità amministrativa, inoltre, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 640 c.p., ne esclude l'applicazione.

Elemento centrale del delitto di truffa è l'atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo del reato. Alcn atto di tal genere ricorre nel caso di colui che metta in circolazione un autoveicolo nonostante la preventiva formulazione dell'istanza di cessazione della circolazione per esportazione in Paese estero poiché la Regione, lungi dal rinunciare alla tassa di circolazione del veicolo, potrà esigerne il pagamento proprio in forza dell'accertamento.

L'art. 491 bis c.p., nel prevedere che: "se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", richiede la contestazione di un delitto di falso ex artt. 476 ss. c.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con decreto che dispone il giudizio del 30 aprile 2012, ritualmente notificato, D. N. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato ascritto in rubrica.

All'udienza del 1° ottobre 2012, svoltasi nella dichiarata contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso su accordo delle parti veniva acquisita la relazione di servizio e relativi allegati.

Il difensore depositava memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.

Previa indicazione delle prove utilizzabili richieste ai fini della decisione, le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Le risultanze processuali, per le considerazioni che si esporranno, consentono di pervenire all'assoluzione dell'imputato in ordine al reato ascritto in rubrica.

La condotta contestata dal P.M. consiste, in sostanza, nell'aver il D. messo in circolazione l'autoveicolo Opel Astra avente telaio x e targa y nonostante la preventiva formulazione dell'istanza di cessazione della circolazione per esportazione in paese estero.

Tale condotta, tuttavia, piuttosto che integrare la fattispecie penale per cui è processo, configura perfettamente l'ipotesi di responsabilità amministrativa prevista dall'art. 96, comma 2 bis, C.d.S., introdotto dalla L. 29.7.2010 n. 120 e già correttamente contestato dai Carabinieri verbalizzanti, ai sensi del quale: "*In caso di circolazione dopo la cancellazione (dagli archivi del Pra) si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93" (da euro 389 a euro 1.559).*

Tale fattispecie di responsabilità amministrativa, inoltre, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. 640 c.p., ne esclude l'applicazione.

Alle medesime conclusioni, d'altronde, si perverrebbe nel caso di specie applicando la norma incriminatrice contestata dal P.M.(art. 640 c.p.).

Elemento centrale del delitto di *truffa* è, infatti, *l'atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo del reato. Alcn atto di tal genere, tuttavia, ricorre nel caso di specie, laddove la Regione Puglia, lungi dal rinunciare alla tassa di circolazione del*

veicolo per cui è processo, potrà esigerne il pagamento proprio in forza dell'accertamento compiuto dai Carabinieri.

Da tutto quanto sopra consegue la palese insussistenza anche della fattispecie di cui all'art. 491 *bis* c.p., la quale ancorché numericamente indicata nel capo d'imputazione, non è stata in alcun modo esplicitata dal P.M..

Tale norma incriminatrice, d'altronde, nel prevedere che: *"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*, richiede la contestazione di un delitto di falso *ex* artt. 476 ss. c.p. che, nel caso specifico, evidentemente, manca. Non può, pertanto, trovare autonoma applicazione.

In presenza di tale quadro probatorio non può che addivenirsi ad una sentenza di assoluzione in capo a D. N. per il reato allo stesso ascritto in rubrica non potendo ravvisarsi la penale responsabilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve D. N. dal reato allo stesso ascritto in rubrica perchè il fatto non costituisce reato.